

STATUTO

IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MADDALONI CE VIA MATILDE
SERAIO 48

Numero REA: CE - 191632

Codice fiscale: 02716170614

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 2216 di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 - E' costituita la società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

1.2 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.

La Cooperativa si iscriverà all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge n. 381 dell'11 gennaio 1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporterà la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs. C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, come modificato dall'art. 6 comma 12 lett. C) della Legge 8.11.1991 n. 381, nonchè la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 9 della stessa Legge 381/1991.

1.3 - La società non ha finalità speculative ed intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione. Essa dovrà svolgere la sua attività prevalentemente a favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi, avvalendosi prevalentemente nello svolgimento della sua attività dell'apporto di beni o servizi da parte dei soci, o utilizzando nello svolgimento della sua attività beni o servizi apportati dai soci. Pertanto i ricavi delle vendite dei beni e servizi verso i soci devono essere superiori al cinquanta per cento (50%) dei ricavi delle vendite, il costo del lavoro sostenuto nei confronti dei soci deve essere superiore al cinquanta per cento (50%) del totale del costo complessivo, il costo della produzione di beni e servizi ricevuti dai soci deve essere prevalente in rapporto al costo complessivo delle merci, materie e servizi.

1.4 - La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano: pertanto la Cooperativa potrà aderire ad una delle Centrali Cooperative Nazionali e ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale; potrà inoltre aderire, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alle Organizzazioni di settore, nonchè ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche.

Articolo 2 – Sede

2.1 - La società ha sede legale nel Comune di Maddaloni (CE), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

2.2 - La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 - Il trasferimento della sede in altro comune e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, sono rimesse alla decisione dei soci, da assumersi in assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 17 comma 4.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1) la creazione e gestione di centri socio - riabilitativi, di assistenza ed educativi, diurni e/o notturni, per persone temporaneamente o permanentemente in difficoltà fisico - psichico - sociale, quali:

a) anziani;

- b) disabili fisici e/o psichici;
- c) minori a rischio;
- d) donne in difficoltà;
- e) extracomunitari;
- f) tossicodipendenti;

il tutto mediante la costituzione di adeguati moduli riabilitativi, educativi e di ospitalità. In tale ambito la cooperativa potrà intervenire, come supporto alle Istituzioni Pubbliche, anche nei programmi e nelle politiche di assistenza sul territorio riguardanti le attività delle Case Famiglia, così come produrre autonomamente esperienze di integrazione sociale mediante la realizzazione in proprio di nuclei abitativi con finalità riabilitative e di ospitalità;

2) lo svolgimento di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) socio-sanitaria, allo scopo di promuovere e sostenere la qualità della vita a domicilio per gli anziani ed i disabili, mantenendo il più a lungo possibile l'individuo nel suo ambiente di vita e favorendo il recupero funzionale ed il reinserimento sociale, anche dopo la dimissione da strutture di ricovero, per le persone che non si trovino in condizione di autosufficienza; la cooperativa potrà altresì realizzare forme di assistenza domiciliare integrata nei casi in cui non è necessario o opportuno l'inserimento nelle comunità terapeutiche;

3) la realizzazione di iniziative ed attività nel campo dell'integrazione sociale e della sensibilizzazione riguardo alle problematiche dell'Handicap, della salute mentale, della tossicodipendenza, della qualità della vita di anziani e minori.

Al fine delle attività sopra indicate la cooperativa potrà:

- realizzare indagini conoscitive ed osservatori sociali sul territorio di tutte le risorse che riguardano i soggetti svantaggiati;
- predisporre servizi di segretariato sociale per l'accoglimento di tutte le richieste che riguardano i soggetti svantaggiati, dall'aspetto scolastico a quello sociale, legale e sanitario, con analisi e indirizzo rivolti al soddisfacimento della domanda;
- realizzare consulenza rivolta ad Enti pubblici e privati, alle scuole ed ai privati atti a prevenire ed a trattare le situazioni problematiche;
- realizzazione di progetti di educazione alla salute ed alla prevenzione del disagio rivolti a scuole, enti pubblici e privati;
- gestire affidi educativi anche di bambini multiproblematici.

La società, quindi, nei limiti sopra precisati ed esclusivamente per il raggiungimento del proprio oggetto, potrà compiere (con qualsiasi soggetto, ivi compresi Enti Pubblici e Banche) le operazioni necessarie di natura commerciale, creditizia, mobiliare ed immobiliare, nonché partecipare a Consorzi, associazioni, ed assumere interessenze e partecipazioni in società o Enti, nei limiti di legge, senza finalità di collocamento.

Articolo 5 - Soci

5.1 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo di legge. Qualora il numero dei soci superi le venti unità e l'attivo patrimoniale risulti superiore ad un milione di Euro, dovranno applicarsi alla società, in materia di conferimenti, di prestazioni accessorie, di assemblee, di amministratori, di sindaci di libri sociali di bilancio e di liquidazione le norme delle società per azioni, in quanto compatibili; pertanto in tali casi tutte le regole del presente statuto che fanno riferimento alle norme sulla società a responsabilità limitata dovranno, se in contrasto con le norme sulle società per azioni, essere disapplicate fino a quando non si sia rideterminata la situazione che ne permetta l'utilizzazione.

5.2 - Possono essere soci tutti coloro che siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale.

Articolo 6- Domanda di ammissione a socio

Chi intenda divenire socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, indicando tutte le sue generalità e quant'altro necessario in relazione ai requisiti richiesti al precedente art. 5.2, nonché l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale ultima dovrà essere compresa tra l'importo minimo o massimo previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione deciderà con giudizio motivato sull'accoglimento della domanda, comunicando all'interessato la decisione entro tre mesi dalla domanda, con lettera raccomandata.

Articolo 7- Versamenti del nuovo socio

Il nuovo ammesso, per essere iscritto nel libro dei soci deve versare, oltre la quota sottoscritta, un sovrapprezzo nell'importo stabilito dal detto Consiglio per ciascun esercizio sociale sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; detto sovrapprezzo non è rimborsabile.

Articolo 8 - Recesso

Oltre che nei casi di legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 5.2 e che non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Consiglio di Amministrazione constata la ammissibilità del recesso ai sensi di legge e di statuto annotandolo nel libro di soci.

Articolo 9 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono casi di esclusione del socio: la perdita dei requisiti di ammissione, nonché il fallimento, l'interdizione o inabilitazione del socio. La relativa deliberazione sarà presa dagli amministratori e comunicata al socio a norma di legge.

Articolo 10 - Successione del socio

Nel caso non scegliessero il rimborso regolamentato al successivo articolo, possono richiedere di subentrare, quali eredi o legatari del socio defunto, coloro che abbiano i requisiti di ammissione predetti.

Articolo 11 - Liquidazione della quota del socio uscente

11.1 - La liquidazione della quota del socio uscente avverrà secondo il dettato dell'art. 2535 del codice civile.

11.2 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa limitatamente a quanto previsto dall'art. 2536 del Codice Civile.

Articolo 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale sociale (variabile e formato da un numero illimitato di quote di importo né superiore ai limiti di legge), dalla riserva ordinaria (formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui al seguente articolo 25.4), dalle dette tasse di ammissione, da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di rischi o in previsione di oneri futuri, ovvero a norma di legge.

Articolo 13 - Versamento delle quote sottoscritte

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato in unica soluzione a richiesta dell'organo amministrativo.

Articolo 14 - Assemblea

14.1 -L' assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, con lettera raccomandata a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea è validamente costituita e delibera, sempre con voto palese, con le maggioranze previste dalla legge.

14.2 - Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il

luogo, dell'adunanza, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse raggiungere il quorum necessario.

14.3 - L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le indicate formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, ovvero quando gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.4 - L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno.

Articolo 15 – Partecipazione e rappresentanza

15.1 - Ha diritto di intervenire all'Assemblea il socio che, alla data dell'assemblea stessa, è iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- b) tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

15.2 - Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

15.3 - Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conferita per la singola assemblea; essa ha effetto anche per le sue successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

15.4 - La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società, alle società da questa controllate o che la controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 16 – Svolgimento dell'Assemblea dei soci

16.1 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

16.2 - Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

16.3 - Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

16.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, indicante: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità e il risultato delle votazioni; l'identificazione dei

soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato; per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

16.5 - Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17 – Maggioranze

17.1 - Ogni socio ha diritto ad un voto.

17.2 - Il voto deve essere espresso in forma palese.

17.3 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai soci.

17.4 - L'assemblea, regolarmente costituita a sensi del presente articolo, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza relativa dei voti complessivamente spettanti ai soci intervenuti, salvo che per le modifiche dello statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai soci.

Articolo 18 – Organo di Amministrazione

18.1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri a nove membri, scelti prevalentemente tra i soci, nominati dall'assemblea; essi restano in carica tre esercizi e sono dispensati dal prestare cauzione.

Articolo 19 – Decisioni degli amministratori

19.1 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate solo collegialmente.

19.2 - Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, se nominato, vengono convocati dal Presidente, anche su richiesta di un amministratore, mediante avviso spedito con lettera postacelere con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica o la raccomandata a mano. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dall'amministratore e dal sindaco, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, l'ora e il luogo della riunione, anche fuori della sede sociale, nonché l'ordine del giorno.

19.3 - Il Consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

19.4 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati da tutti gli altri amministratori;
- b) tutti gli amministratori possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutti gli amministratori possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

19.5 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. È escluso il voto per rappresentanza.

19.6 - Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere annotata, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

20.1 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandato, in modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

20.2 - In ogni caso, spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina, determinando i poteri, dei: direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

20.3 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., al Presidente, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad amministratori delegati. Il Presidente, il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

20.4 - Il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientrate nella delega, con l'eccezione delle operazioni non delegabili per legge o per Statuto.

Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio d'Amministrazione informazioni relative alla gestione della società ed opporsi all'operazione che il Presidente c/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta. Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 – Rappresentanza della società

21.1 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega.

Articolo 22 – Compensi agli amministratori

22.1 - Agli amministratori è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni ed un compenso annuo complessivo, che è determinato dai soci, in occasione della loro nomina o con apposita decisione.

Articolo 23 – Organo di controllo

23.1 - La società è controllata da un Collegio sindacale solo se si verificano i presupposti di legge. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci ed aventi i requisiti richiesti dalla legge; l'Assemblea designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.2 - Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del Collegio sindacale; esso deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

23.3 - La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.4 - I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle adunanze del Comitato esecutivo, se nominato.

23.5 - Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di controllo non è obbligatorio per il Codice Civile, comprende il controllo legale dei conti e il controllo sulla gestione.

Articolo 24 – Esercizi sociali

24.1 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 – Bilancio

25.1 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo cura l'erezione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio dovrà indicare i dati relativi all'attività svolta con o verso i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, al fine della individuazione dell'entità dei ristorni.

25.2 - Al socio spetta il ristorno sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, imputando come costo provvisorio il prezzo dei prodotti conferiti dal socio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base all'andamento di mercato, o dei servizi offerti dal socio, sempre stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base alla remunerazione prevista dai contratti nazionali di categoria in relazione alla o alle mansioni svolte dal socio stesso.

25.3 - Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, gli amministratori devono segnalare, nella loro relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

25.4 - Gli utili netti annuali saranno così destinati, nell'ordine:

- non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;
- una quota, in misura di legge, pari al tre per cento (3%), a favore dei fondi mutualistici, previsti nel nuovo testo dell'articolo 2536 c.c.

Gli utili residui, dopo le suddette deduzioni, e non utilizzati per rivalutazioni di quote, per assegnazione ad altre riserve o fondi, o per distribuzione ai soci di un dividendo (che non potrà in nessun caso essere superiore alla ragione dell'interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due virgola cinque punti, o al diverso parametro che dovesse essere in futuro legislativamente stabilito per le cooperative a mutualità prevalente e, per i soci sovventori, non superiore al due per cento del dividendo riconosciuto agli altri soci), saranno destinati a fini mutualistici. Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società.

25.5 - La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Si prevede inoltre la possibilità per la società di acquisire tra i soci fondi con obbligo di rimborso, a norma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, della successiva deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994) e delle istruzioni della Banca d'Italia in materia, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, e previa la predisposizione degli appositi regolamenti.

25.6 - E' comunque fatto divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti virgola cin-

que rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione

26.1 - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di scioglimento della società l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo della cooperativa in liquidazione deve essere devoluto, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, così come disposto dalle legge vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

26.2 - Si applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 2484 – 2496 c.c.

Articolo 27 – Regolamenti

27.1 - I rapporti tra la società ed i soci potranno essere disciplinati da regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. Tali regolamenti, proposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie a norma dell'art. 17.4.

Articolo 28 – Norme di rinvio

28.1 - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e, per quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato Anna Rosaria Zoppino

" Maurizio Savio - segue sigillo